

ROBERTO MENGARELLI

*Dottore Commercialista
Revisore legale*



Studio via del Commercio n° 6, 60127 ANCONA
tel. 2802820/2804985 - fax 2802821
email roberto@studiomengarelli.it
C.F. MNGRRT55M31A271L - P.I. 01215440429

SCADENZARIO PRINCIPALI ADEMPIMENTI

GIUGNO 2020

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.6.2020	Acconto IMU 2020	<p>I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno 2020, pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.</p> <p>Per effetto dell'emergenza sanitaria da Coronavirus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i Comuni possono differire il versamento della prima rata dell'IMU 2020; • la prima rata dell'IMU 2020 non è dovuta in relazione a determinati immobili, ai sensi dell'art. 177 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. "DL Rilancio").
16.6.2020	Saldo IMU 2019 e acconto IMU 2020 enti non commerciali	<p>Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del conguaglio dell'IMU complessivamente dovuta per l'anno 2019; • della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno 2020, pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.
16.6.2020	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di maggio 2020; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di maggio 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2019, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2020 non è di almeno 500,00 euro.</p> <p>A causa dell'emergenza da Coronavirus, gli enti sportivi e le imprese del settore florovivaistico possono beneficiare della sospensione del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai sensi degli artt. 61 co. 5 e 78 co. 2-<i>quinquiesdecies</i> del DL 18/2020.</p>
16.6.2020	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di maggio 2020; • versare l'IVA a debito.
16.6.2020	Versamento rata saldo IVA 2019	<p>I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 20.3.2020, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2019 (modello IVA 2020), devono versare la quarta rata, con applicazione dei previsti interessi.</p>
25.6.2020	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di maggio 2020, in via obbligatoria o facoltativa;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.6.2020	Effettuazione adempimenti fiscali sospesi per l'emergenza Coronavirus	<p>I soggetti colpiti dall'emergenza sanitaria da Coronavirus devono effettuare gli adempimenti tributari sospesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che scadevano tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020, diversi dai versamenti; • senza applicazione di sanzioni. <p>Si tratta, ad esempio, della presentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della dichiarazione IVA per l'anno 2019; • della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relativa al primo trimestre 2020; • dei modelli INTRASTAT relativi a febbraio, marzo e aprile 2020 o al primo trimestre 2020; • del modello TR relativo al primo trimestre 2020; • del c.d. "esterometro" relativo al primo trimestre 2020; • della comunicazione delle operazioni in contanti legate al turismo straniero relativa al 2019.
30.6.2020	Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2020	<p>Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2020 devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo per l'anno 2019 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2020 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE e all'IVAFE; • del saldo per l'anno 2019 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2020 dell'addizionale comunale; • del saldo per l'anno 2019 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2020 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi"; • del saldo per l'anno 2019 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2020 relativo all'imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati. Il versamento può essere effettuato entro il 30.07.2020, con applicazione della maggiorazione dello 0,4%</p>
30.6.2020	Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2020	<p>Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo dei contributi per l'anno 2019; • primo acconto dei contributi per l'anno 2020. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati. Il versamento può essere effettuato entro il 30.07.2020, con applicazione della maggiorazione dello 0,4%</p>
30.6.2020 <i>segue</i>	Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2020	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		Il versamento può essere effettuato entro il 30.07.2020, con applicazione della maggiorazione dello 0,4%
30.6.2020	Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2020	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2019 o in acconto per il 2020 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p> <p>Il versamento può essere effettuato entro il 30.07.2020, con applicazione della maggiorazione dello 0,4%</p>
30.6.2020	Versamenti IRAP	<p>Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo IRAP per l'anno 2019; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2020. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p> <p>Il versamento può essere effettuato entro il 30.07.2020, con applicazione della maggiorazione dello 0,4%</p> <p>Ai sensi dell'art. 24 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. "DL Rilancio"), sono esclusi dal versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 i contribuenti con ricavi o compensi del 2019 non superiori a 250 milioni di euro, diversi da intermediari finanziari e imprese di assicurazione.</p>
30.6.2020	Versamento saldo IVA 2019	<p>I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2019, risultante dal modello IVA 2020, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 20.3.2020.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p> <p>Il versamento può essere effettuato entro il 30.07.2020, con applicazione della ulteriore maggiorazione dello 0,4%</p>
30.6.2020	Versamento diritto camerale	<p>Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.</p> <p>Il versamento può essere effettuato entro il 30.07.2020, con applicazione della maggiorazione dello 0,4%</p>
<i>segue</i>		
30.6.2020	Versamenti per rivalutazione dei beni	I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettua-

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
	d'impresa "per approfondimento v. Legge di bilancio 2020 principali novità "	re il versamento del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per: <ul style="list-style-type: none"> • la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2018; • l'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; • l'eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni. Il versamento rateale può avvenire in un massimo di: <ul style="list-style-type: none"> • tre rate di pari importo, per importi complessivi dovuti fino a 3 milioni di euro; • sei rate di pari importo, per importi complessivi dovuti superiori a 3 milioni di euro.
30.6.2020	Cumulo tra "Tremonti ambientale" e Conto energia	Le piccole e medie imprese che intendono mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE alla produzione di energia elettrica, di cui ai decreti ministeriali 6.8.2010, 5.5.2011 e 5.7.2012 (terzo, quarto e quinto Conto energia), in caso di cumulo della detassazione per gli investimenti ambientali realizzati ai sensi dell'art. 6 co. 13 - 19 della L. 23.12.2000 n. 388 (c.d. "Tremonti ambientale"), devono: <ul style="list-style-type: none"> • presentare al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, tramite PEC, l'apposita comunicazione, sulla base del modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 6.3.2020 n. 114266; • effettuare il pagamento, mediante il modello F24 ELIDE, di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione, effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali, l'aliquota d'imposta <i>pro tempore</i> vigente.
30.6.2020	Pubblicazione contributi e sovvenzioni ricevuti da Pubbliche amministrazioni	Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che non sono tenute alla redazione della Nota integrativa devono pubblicare sul proprio sito, o sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza, le informazioni relative: <ul style="list-style-type: none"> • a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati da Pubbliche Amministrazioni nell'anno precedente; • di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui. L'obbligo di pubblicare tale informazioni sul proprio sito o portale digitale riguarda anche le ONLUS e le altre associazioni e fondazioni.
30.6.2020 segue	Presentazione in Posta del modello REDDITI PF 2020	Le persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica possono presentare il modello REDDITI PF 2020 presso un ufficio postale . In alternativa, la dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica: <ul style="list-style-type: none"> • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> entro il 30.11.2020.
30.6.2020	Presentazione in Posta di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2020	<p>Le persone fisiche che presentano il modello 730/2020 possono presentare presso un ufficio postale alcuni quadri del modello REDDITI PF 2020 (RT, RM e RW), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2020.</p> <p>Il quadro AC del modello REDDITI PF 2020 deve essere presentato se non viene compilato il quadro K del modello 730/2020.</p> <p>In alternativa, tali quadri devono essere trasmessi in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati; entro il 30.11.2020.
30.6.2020	Regolarizzazione modello REDDITI PF 2019	<p>Le persone fisiche che presentano in Posta il modello REDDITI PF 2020 possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'infedele presentazione della dichiarazione REDDITI PF 2019 relativa al 2018; gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2019. <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo, previste per le diverse violazioni; la presentazione dell'eventuale dichiarazione integrativa.
30.6.2020	Adempimenti persone decedute	<p>Gli eredi delle persone decedute entro il 29.2.2020 possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> presentare presso un ufficio postale il modello REDDITI PF 2020 cui era obbligato il defunto; regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione della dichiarazione relativa al 2018 e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2019, con riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo. <p>In alternativa, la presentazione della dichiarazione deve avvenire in via telematica entro il 30.11.2020.</p> <p>In tal caso, viene differito a tale data anche il termine per il ravvedimento operoso.</p>
30.6.2020	Rivalutazione partecipazioni non quotate <i>“per approfondimento v. Legge di bilancio 2020 principali novità”</i>	<p>Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono partecipazioni non quotate al 1.1.2020, al di fuori dell'ambito d'impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:</p> <ul style="list-style-type: none"> facendo redigere e asseverare un'apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato; versando il totale dell'imposta sostitutiva dovuta, pari all'11% sia per le partecipazioni “qualificate” che per quelle “non qualificate”, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.
<i>segue</i>		
30.6.2020	Rivalutazione terreni	Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non com-

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
	<p style="text-align: center;"><i>“per approfondimento v. Legge di bilancio 2020 principali novità”</i></p>	<p>merciali, che possiedono terreni agricoli o edificabili all'1.1.2020, al di fuori dell'ambito d'impresa, possono ridefinire il loro costo o valore fiscale di acquisto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • facendo redigere e asseverare un'apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato; • versando il totale dell'imposta sostitutiva dell'11% dovuta, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.
30.6.2020	Versamento cumulativo ritenute condominio	<p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73:</p> <ul style="list-style-type: none"> • operate nei mesi di dicembre 2019, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2020, di ammontare cumulativo inferiore a 500,00 euro; • se il relativo versamento non è già stato effettuato in precedenza.
30.6.2020	Dichiarazione sostitutiva per il cinque per mille	<p>Gli enti di volontariato, le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, le altre associazioni o fondazioni riconosciute che operano in determinati settori, inserite nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF, devono inviare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attestante la persistenza dei requisiti previsti; • alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base alla sede legale dell'ente; • mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC). <p>L'adempimento in esame è obbligatorio solo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di prima iscrizione nel 2020; • oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione, tra cui quella del rappresentante legale.
30.6.2020 <i>segue</i>	Dichiarazione sostitutiva per il cinque per mille	<p>Le associazioni sportive dilettantistiche in possesso di determinati requisiti, inserite nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF, devono inviare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attestante la persistenza dei requisiti previsti; • all'ufficio del CONI territorialmente competente in base alla sede legale dell'ente; • mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. <p>L'adempimento in esame è obbligatorio solo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di prima iscrizione nel 2020; • oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione, tra cui quella del rappresentante legale.